ASSOCIAZIONE MONTE ROSA FORESTE
COMUNE DI CARCOFORO (VC)

Capitolato d'Oneri

per la vendita a corpo del materiale legnoso proveniente dall'utilizzazione del lotto boschivo di proprietà comunale denominato "Pianelle", costituito da abetina di abete bianco con faggio (e larice sporadico) a struttura disetanea per gruppi, con preponderanza di diametri medi e grandi, da allegare agli atti di vendita di cui costituirà parte integrante.

A) CONDIZIONI GENERALI E DISCIPLINARE SPECIALE DI UTILIZZAZIONE FORESTALE

Art. A1 - Ente che effettua la vendita
L'Associazione Monte Rosa Foreste, in qualità di gestore dei boschi di proprietà comunale, intende provvedere per conto del proprietario Comune di Carcoforo alla vendita a corpo di lotto boschivo presso località Le Pianelle, denominato Pianelle, su terreni così censiti a Catasto:

Comune di Carcoforo, Foglio 16, Mappale 52

Dell'intervento è stato redatto il progetto di taglio, a firma del Dott. For. Giovanni Maiandi, che costituisce parte integrante del presente capitolato. L'intervento è stato autorizzato dalla Regione Piemonte con DD 418/A1617A/2026 del «AUT_REG_DATA» (comunicazione n. «ISTANZA_TAGLIO_N» del «ISTANZA_TAGLIO_DATA»), con validità di anni «DURATA».

Art. A2 - Prezzo e rischi di vendita
La vendita avverrà **a corpo** partendo dal prezzo base d'asta di Euro 10.000,00 (Euro diecimila/00), definito a partire dalla stima del valore di macchiatico redatta dal Dott. For. Giovanni Maiandi.
Sono inoltre a carico dell'Aggiudicatario le spese amministrative.
Prima di procedere all'offerta, le ditte partecipanti al procedimento di vendita potranno richiedere all'Ente venditore di rendere noti, in maniera sia pure approssimativa, gli oneri relativi alle spese di cui al comma precedente.
La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'Aggiudicatario.
Egli eseguirà il taglio, l'allestimento, l'esbosco ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente Capitolato d'Oneri a rischio, conto e spese

proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore.
La stima della quantità di legname prelevabile comprende tutti i soggetti indicati secondo le modalità descritte in dettaglio al successivo art. A9.
La stima della quantità di legname prelevabile è stata effettuata sulla base della martellata eseguita dai tecnici incaricati su tutta la superficie del lotto.
L'Aggiudicatario, avendo preso visione del lotto già assegnato al taglio, accetta la stima senza porre riserve e non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione.
L'Amministrazione venditrice all'atto della consegna garantisce solamente il numero e la specie delle piante ma non le loro dimensioni, né la qualità e la quantità di prodotti che potranno ricavarsi.

Art. A3 - Materiale legnoso in vendita
Il materiale legnoso posto in vendita consiste in circa n. 222 alberi di abete bianco, 172 di faggio e 2 di larice, per un totale stimato di 623 m^3 al netto degli scarti di lavorazione.

Art. A4 - Ditta aggiudicataria
La ditta aggiudicataria dovrà:

- essere iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
- essere in regola con gli adempimenti fiscali, previdenziali e in materia di sicurezza, secondo normativa vigente
- essere idonea all'utilizzazione forestale di lotti boschivi pubblici.

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Regolamento regionale n. 8 del 29 dicembre 2020 e s.m.i., risultano idonee le imprese regolarmente iscritte all'Albo delle imprese forestali del Piemonte (o ad altri elenchi con pari valore).
Non possono essere ammessi al procedimento di vendita coloro che non abbiano corrisposto all'Ente venditore le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite di lotti boschivi, operate all'interno di una qualsiasi delle superfici gestite dall'Associazione Monte Rosa Foreste.

Art. A5 - Versamento del prezzo di aggiudicazione
L'Aggiudicatario dovrà pagare l'importo del prezzo di aggiudicazione in valuta legale al Comune proprietario, secondo le modalità e scadenze contrattualmente definite.

Art. A6 - Deposito cauzionale
Prima di iniziare i lavori in bosco, l'Aggiudicatario dovrà costituire un *deposito cauzionale* presso il conto corrente dell'Ente Gestore o mediante fideiussione bancaria o assicurativa nella misura di Euro 2.000,00 (Euro duemila/00) a garanzia della corretta esecuzione dei lavori.

In caso di fideiussione, questa dovrà essere senza scadenza temporale e resterà valida fino allo svincolo operato dal collaudatore.
Trascorsi tre mesi senza che l'Impresa aggiudicataria abbia provveduto al versamento del deposito cauzionale e del prezzo di aggiudicazione, l'Ente venditore potrà annullare il procedimento di vendita al fine di riaggiudicare il lotto boschivo.

Art. A7 - Consegna del bosco

Con la stessa comunicazione dell'aggiudicazione della vendita da farsi all'Aggiudicatario, si inviterà l'Aggiudicatario stesso a prendere in consegna entro un mese il materiale venduto.
Copia della comunicazione e delle quietanze di versamento del deposito cauzionale e della prima rata dei corrispettivi contrattualmente stabiliti saranno rimessi al tecnico forestale incaricato dall'Ente Gestore, che provvederà a comunicare il giorno in cui si procederà alla consegna alla presenza di un rappresentante dell'Ente e dell'Aggiudicatario.
Il tecnico incaricato darà atto nel relativo verbale, firmato dall'Aggiudicatario e dal rappresentante dell'Ente Gestore, dei termini e segnali che ne fissano l'estensione, di prescrizioni particolari attinenti al taglio, il concentramento e l'esbosco e del termine assegnato per i lavori di utilizzazione forestale secondo quanto previsto dal presente Capitolato.
Se l'Aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso.
Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si ha come non avvenuta.
Su richiesta dell'Aggiudicatario, e qualora l'Ente Gestore lo ritenga opportuno, gli potrà essere data eccezionalmente, entro il termine prefissato, la consegna fiduciaria del materiale venduto, omettendo il sopralluogo, e sempre che nella domanda l'Aggiudicatario abbia assicurato la piena conoscenza del Capitolato d'Oneri e degli obblighi relativi nonché dei limiti della zona da utilizzare.

Art. A8 -Inizio lavori, termine e proroga del termine

L'Aggiudicatario dovrà indicare all'Amministrazione dell'Ente, tramite il tecnico da essa incaricato, il giorno in cui saranno iniziati i lavori nel bosco.
Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale, l'intervento nella sua completezza dovrà essere terminato entro 36 mesi dalla data della determina di autorizzazione regionale (5/6/2026) e lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione entro la stessa data salvo eventuali proroghe. Il termine ultimo per il completamento dei lavori è quindi fissato nel 4/6/2029. Potrà essere concessa una sola proroga per un massimo di un anno.Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i termini su indicati e loro eventuali proroghe passeranno gratuitamente in proprietà del Comune, rimanendo pur

sempre l'Aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.
La proroga dei termini stabiliti per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere chiesta dall'Aggiudicatario almeno due mesi prima dello spirare dei termini stessi, all'Amministrazione dell'Ente Venditore, cui compete la facoltà di concederla.
La proroga comporterà la corresponsione all'Ente di un indennizzo da stabilirsi insindacabilmente dal tecnico incaricato prima della concessione della proroga.

Art. A9 - Confini e marcatura del lotto

a) Confini del lotto:

L'area è delimitata dalla zona martellata. A sudest il confine del lotto corrisponde con il confine comunale tra Carcoforo e Alto Sermenza, sugli altri lati la particella confina con proprietà private.

I confini dell'area non sono materializzati sul terreno..

b) Marcatura del lotto: L'assegno al taglio è stato eseguito dai dottori forestali Giovanni Maiandi (numeri da 1 a 82) e Lorenzo Ceruti (numeri da 301 a 461). Gli esemplari da abbattere a partire dalla classe diametrica dei 30 centimetri sono stati martellati, numerati con vernice spray al piede in posizione non asportabile e contrassegnati con bollo di vernice sul fusto, in maniera da essere visibili sia da monte che da valle. Le piante da abbattere dalla classe diametrica del 20 centimetri in giù sono state contrassegnate con bollo di vernice al piede in posizione non asportabile e sul fusto.
N° Martello: TO - 630 - VC - 155.

c) Ai fini del rispetto delle misure di tutela della biodiversità, le piante da destinare all'invecchiamento indefinito sono state contrassegnate con una B di vernice arancione al fusto e al piede e seguita da un numero progressivo (B1, B2, B3,…).
Le piante morte da rilasciare sono state contrassegnate con una M al fusto e al piede di vernice arancione, seguita da un numero progressivo (M1, M2, M3,…). Delle piante B ed M è stato redatto piedilista, riportato nelle Integrazioni allegate al progetto.

Art. A10 - Disciplinare di utilizzazione forestale

L'aggiudicatario ha l'obbligo di condurre i lavori di utilizzazione forestale secondo le prescrizioni del progetto di taglio e secondo le seguenti norme tecniche che, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Regolamento forestale, sono parificate al Regolamento stesso in virtù dell'autorizzazione regionale.

Saranno applicate le Misure di conservazione generali e sito-specifiche della ZSC IT1120028 Alta Valsesia e della ZPS IT1120027 Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba.

Si riportano di seguito, a titolo non esaustivo, le più attinenti al caso in esame.

Qualsiasi attività, incluso l'esbosco, è sospesa dal 1° maggio al 15 luglio.

Gli alberi vivi e morti da rilasciare a tutela della biodiversità sono stati contrassegnati con le modalità di cui all'art. A9 lett. c).

È rilasciato almeno il 50 per cento della copertura di arbusti e cespugli di specie autoctone e almeno un albero dominante a ettaro colonizzato da edera ove presente; in caso di copertura arbustiva inferiore al 10 per cento, essa è conservata integralmente;

È rilasciato almeno il 50 per cento delle ramaglie e cimali, sparsi a contatto col suolo o formando cumuli di dimensioni non superiori ai 3 metri steri in aree idonee;

Saranno rispettati nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta;

In tutte le forme di governo e trattamento è necessario rispettare i margini del bosco per una fascia di ampiezza minima di 10 metri, con il rilascio dei soggetti di bordo più stabili; tali piante non sono conteggiate per determinare la copertura o la provvigione da rilasciare al termine dell'intervento selvicolturale;

Per tutto quanto non normato dal presente capitolato o dal progetto di taglio autorizzato dalla Regione Piemonte, valgono le norme previste dal Regolamento forestale
Oltre alle prescrizioni del progetto di taglio e del successivo art. B3, dovranno essere tassativamente osservate le norme riportate sulla determina di autorizzazione rilasciata dalla Regione.

B) DISCIPLINARE DI UTILIZZAZIONE FORESTALE

Art. B1 - Rispetto delle norme forestali

L'Aggiudicatario, nel corso dell'utilizzazione forestale, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente Capitolato sia dei regolamenti e delle leggi in vigore in materia forestale, di utilizzazioni forestali e di sicurezza sui luoghi di lavoro, esonerando l'Ente da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. B2 - Piante ingombranti i tracciati d'esbosco

Le piante eventualmente ingombranti i tracciati di esbosco, eccedenti quelle destinate al taglio, saranno assegnate al taglio e stimate dal tecnico forestale incaricato. La ditta aggiudicataria potrà procedere al taglio ed esbosco delle suddette piante solo dopo aver corrisposto all'Ente Proprietario il valore delle stesse.

Art. B3 - Modalità di esecuzione dell'utilizzazione forestale

I lavori di utilizzazione forestale dovranno essere condotti secondo le seguenti modalità:

a) *I lavori di utilizzazione forestale andranno iniziati solo dopo la consegna.*

- *L'Aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatte, ed in modo che siano sempre visibili, le contrassegnature al fusto e al piede delle piante non assegnate al taglio: sono stati segnati con un bollino di vernice gialla fluorescente a monte e a valle gli esemplari da rilasciare. È stato inoltre posto un bollino al piede come controllo.*
- *Nei lotti boschivi costituiti da piante d'alto fusto l'Aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti ed n modo che siano sempre visibili il numero e l'impronta del martello forestale impressi in apposita specchiatura sulla ceppaia delle piante da tagliarsi; sulla sezione del ceppo dovrà essere trascritto il numero che porta la pianta martellata in colore indelebile; la presente norma non vale per il taglio dei pioppeti e degli impianti per arboricoltura da legno.*
- *Nei lotti boschivi costituiti da piante d'alto fusto l'Aggiudicatario ha l'obbligo di riservare dal taglio tutte le piante non martellate o non numerate o non indicate col segno di croce.*

c) *Nel corso dei lavori non si dovranno causare danni alle piante destinate a rimanere a dotazione del bosco; prima di procedere al taglio ed esbosco delle piante danneggiate in maniera irreversibile dovrà essere chiamato il tecnico incaricato della stima dei danni.*

d) *Andranno abbattute ed esboscate tutte le piante assegnate al taglio, ancorchéprive di valore economico.*

e) *La ramaglia e i residui della lavorazione dovranno essere frammentati con motosega e concentrati negli spazi liberi dalla vegetazione arborea e dalla rinnovazione, in piccoli cumuli di volume non superiore a 3 metri steri ciascuno, o in andane disposte lungo le curve di livello. Con queste modalità, almeno la metà delle ramaglie dovrà essere lasciata in bosco, a protezione del terreno dall'erosione superficiale. Il materiale di scarto deve comunque essere posto in modo da lasciare sgombre le piste forestali, le vie di accesso pedonali, gli impluvi, i fossi e gli alvei dei corsi d'acqua, e possibilmente lontano dalla base dei soggetti rilasciati.*

f) *L'esbosco dei prodotti si farà per i tracciati esistenti e quelli da realizzare ai sensi degli articoli 48 e 52 del Regolamento forestale, dopo averli concordati con il tecnico incaricato; tutti i tracciati di esbosco e le aree di cantiere dovranno essere risistemati al termine dei lavori di esbosco, ai sensi dell'art. 34 del Regolamento forestale.*

g) Nel corso dei lavori non si dovrà causare alcun danno alla rinnovazione gamica o agamica presente in bosco.
h) L'area contrassegnata, al netto delle tare, è pari a circa 4,0 ha

Art. B4 - Penalità

Ferme restando le eventuali sanzioni stabilite dalla normativa forestale vigente per eventuali violazioni della stessa, per le sottoindicate infrazioni sono stabilite a carico dell'Aggiudicatario le seguenti penalità:

*a) Euro **10** per ogni giorno di taglio prima della consegna (art. B3a).*
- *Euro **3** per ogni impronta cancellata o resa illeggibile o per mancata trascrizione del numero sul ceppo (art. B3b).*

*b) Euro **10** per ogni ceppaia non recisa a perfetta regola d'arte (art. B3b).*
- *Euro **5** per ogni ceppaia recisa nel periodo di divieto di taglio dei boschi cedui o cedui composti (art. B3d).*

c) Per ogni pianta non martellata, non numerata, non indicata col segno di croce o comunque non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'Aggiudicatario o dai suoi dipendenti, in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'Aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario il <u>triplo</u> del valore di macchiatico da determinarsi da parte del tecnico incaricato della stima dei danni e sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo, senza pregiudizio per le sanzioni previste dalle norme forestali. Qualora il danno fosse giudicato inevitabile, potranno essere applicate riduzioni alla penale sopra espressa, a insindacabile giudizio del tecnico incaricato. In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del regolamento al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126. La stima degli indennizzi sarà fatta dal tecnico incaricato della stima dei danni con i criteri sopra indicati. (art. B3c). In caso di danno grave, le spese straordinarie di perizia e rilievo danni saranno imputate alla ditta.

*d) Euro **10** per ogni pianta d'alto fusto o ceppaia assegnata al taglio non tagliata ed esboscata (art. B3d).*

*e) Euro **2** per ogni ara in cui non sia stata effettuata la concentrazione della ramaglia nelle modalità e negli spazi consentiti dal presente disciplinare (art. B3e).*

*f) Euro **250** per ogni 100 m di tracciato di esbosco aperto o ampliato senza consenso ed assegno del tecnico incaricato o non risistemato al termine dei lavori di esbosco (art. B3f).*

*g) Per ogni ara o frazione di ara di novellame distrutto o danneggiato e per ogni ara o frazione di ara in cui la rinnovazione agamica sarà stata danneggiata, si pagherà una penale di Euro **10** se il danno è da ritenersi inevitabile e di Euro **20** se poteva essere evitato, a stima del Collaudatore (art. B3g).*

Art. B5 - Sospensione del taglio
Il tecnico forestale incaricato, previo avviso all'Amministrazione dell'Ente, si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita all'Aggiudicatario con Posta Elettronica Certificata, il taglio e l'esbosco del materiale legnoso qualora, nonostante gli avvertimenti del personale tecnico incaricato dall'ente proprietario e/o dei Carabinieri Forestali, questi persista nell'utilizzazione del bosco non in conformità alle norme previste dal presente Capitolato e alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.
L'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'Aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria del tecnico dell'Ente Gestore, fatta salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

Art. B6 - Obblighi dell'Aggiudicatario
L'Aggiudicatario è obbligato:
- a tenere sgombri i passaggi e le vie nella tagliata in modo che vi si possa transitare liberamente;
- a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
- a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname (art. 34 del Regolamento forestale);
- a conservare, per tutta la durata dei lavori, la percorribilità della viabilità utilizzata, evitando di lasciarla ostruita con tronchi, cataste, macchine ed attrezzature, ecc.;
- a ripristinare, al termine dei lavori, la viabilità utilizzata, in condizioni ottimali per il successivo utilizzo, provvedendo a riparare eventuali danni causati durante l'esecuzione dell'intervento (art. 34 del Regolamento forestale);
- ad esonerare e rivalere in ogni caso l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.

Art. B7 - Rilevamento danni
Durante l'utilizzazione nonché alla fine della lavorazione, l'Ente venditore, tramite il tecnico forestale incaricato, procederà al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco.
Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscriversi dai presenti. Tale verbale sarà sottomesso al giudizio e alla liquidazione definitiva da parte del Collaudatore.

Art. B8 - Collaudo
Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa s'intende chiusa.
Tale chiusura potrà essere anticipata all'eventuale antecedente data di ultimazione qualora l'Aggiudicatario ne dia comunicazione all'Ente. In tal caso la chiusura prende data dall'arrivo di tale comunicazione.

Il collaudo sarà eseguito, per conto dell'Ente venditore, dal tecnico incaricato; in caso di collaudo positivo il tecnico incaricato redige la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori entro sessanta giorni dalla data di chiusura dell'utilizzazione come avanti determinata.
L'Aggiudicatario sarà invitato a intervenire al collaudo, al quale potrà anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo sarà eseguito in sua assenza.
Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso.

Art. B9 - Disponibilità della cauzione
L'Ente venditore potrà rivalersi senz'altro direttamente sulla cauzione nonché contro l'Aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo, per quanto attiene la stima dei danni ivi contenuta e gli altri addebiti ivi ritenuti.

Art. B10 - Interessi sulle penalità ed indennizzi
Le somme che l'Aggiudicatario dovesse versare all'Ente venditore per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale di collaudo dell'utilizzazione.
In caso di ritardo, l'Aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali.

Art. B11 - Assicurazione operai
L'Aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente gestore del bosco, quanto verso l'Amministrazione Comunale proprietaria, quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi.
Egli è obbligato a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti lavoratori.

Art. B12 - Passaggio in fondi di altri proprietari
L'Ente venditore non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

Art. B13 - Responsabilità dell'Aggiudicatario
L'Aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto, esonerando l'Ente gestore e l'Amministrazione Comunale proprietaria da qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

Art. B14 - Riconsegna del lotto e svincolo deposito cauzionale
Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato s'intende riconsegnato all'Ente gestore.
Il deposito cauzionale non sarà svincolato se non dopo che da parte dell'Aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione dei lavori, sia verso l'Ente stesso.
Con il ritiro della cauzione l'Aggiudicatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente venditore per motivi comunque attinenti al presente contratto.

Art. B15 - Collaudo d'ufficio
L'Ente venditore, di concerto con i Carabinieri Forestali, ha la facoltà di redigere dichiarazione di regolare esecuzione lavori o verbale di collaudo d'ufficio anziché per sopralluogo quando non vi siano danni gravi e il verbale di rilievo danni sia stato accettato dall'Aggiudicatario o suo delegato senza riserva di sorta.

Art. B16 - Applicazione Capitolato d'Oneri tipo per lavori di utilizzazione forestale
Per quanto non specificatamente previsto dal presente Capitolato saranno applicate le norme previste dalla normativa forestale regionale vigente, e inoltre la Legge 18 novembre 1923, n. 2440, il Regolamento 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i. e il Decreto del Ministro per l'Agricoltura e le Foreste 4 novembre 1957 e s.m.i. di approvazione del Capitolato d'Oneri tipo per lavori di utilizzazione forestale.

Art. B17 - Conoscenza del Capitolato da parte dell'Aggiudicatario
L'approvazione del presente Capitolato è subordinata al rilascio da parte dell'Aggiudicatario della seguente dichiarazione, da lui firmata in calce:

agli effetti tutti dell'art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto Aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione di tutti gli articoli del presente Capitolato, che approva incondizionatamente.

Carcoforo,

Firma